

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 30/06/2022

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Spano' Alessandro	Presidente	P
Mendrano Giusy	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Mazzali Cecilia	Consigliere	P
Singh Harpreet	Consigliere	P
Arata Luigi	Consigliere	A
Zanichelli Nicolo'	Consigliere	P
Conti Mattia	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P
Artioli Giuseppe	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Simonazzi Diego	Consigliere	A

Presenti: 10	Assenti: 3
--------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg.

C.C. N. 25 DEL 30.06.2022

Presenti n. 10 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, ai sensi dell'art. 52, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO, inoltre, l'art. 1 comma 3-bis del già citato D.Lgs. n. 360/1998, secondo il quale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con ulteriore precisazione, disposta del D.L. n. 138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito complessivo;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, il quale dispone che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha modificato gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle relative aliquote di imposta;

DATO ATTO che si rende pertanto necessario procedere ad una modifica anche degli scaglioni e delle aliquote relative all'addizionale comunale all'Irpef;

RITENUTO quindi di apportare le seguenti modifiche alle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza 01/01/2022, confermando la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis, del D:L.gs. 360/1998 ad **Euro 11.000**:

Scaglioni Di Reddito	Aliquota Addizionale Comunale
0 - 15.000	0,70%
15.000 - 28.000	0,73%
28.000 - 50.000	0,75%
Oltre 50.000	0,78%

VISTO, altresì, il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 1, comma 169, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESA VISIONE dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti

locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 giugno 2022;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 - contrari zero - astenuti n. 3 (Artioli - Fontanesi - Magnani) espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **DI DETERMINARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF, per l'anno 2022, nelle seguenti misure:

Scaglioni Di Reddito	Aliquota Addizionale Comunale
0 - 15.000	0,70%
15.000 - 28.000	0,73%
28.000 - 50.000	0,75%
Oltre 50.000	0,78%

2. **DI CONFERMARE** la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, in misura non superiore a **11.000,00 euro**.
3. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Dott. Alessandro Spanò

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro